



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, DI PARRUCCHIERE/A PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 19 dicembre 1991 e modificato con deliberazione n. 9 del 31 gennaio 2003.

INDICE

Art. 1 - Tipi di attività.....	pag. 3
Art. 2 - Attività in forma ambulante o a domicilio.....	" 3
Art. 3 - Mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere/a.....	" 3
Art. 4 - Domanda di rilascio dell'autorizzazione.....	" 4
Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione.....	" 5
Art. 6 - Composizione della Commissione.....	" 5
Art. 7 - Qualificazione professionale.....	" 6
Art. 8 - Requisiti igienici-sanitari degli addetti.....	" 6
Art. 9 - Requisiti strutturali dei locali.....	" 6
Art. 10 - Servizi igienici.....	" 7
Art. 11 - Distanze tra esercizi.....	" 7
Art. 12 - Diniego del rilascio dell'autorizzazione.....	" 7
Art. 13 - Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali.....	" 7
Art. 14 . Trasferimento di sede.....	" 8
Art. 15 - Sospensione o revoca dell'autorizzazione.....	" 8
Art. 16 - Orari di apertura e chiusura.....	" 8
Art. 17 - Consistenze delle attività esistenti e rapporto popolazione/negozi.....	" 9
Art. 18 - Sanzioni.....	" 9
Art. 19 - Entrata in vigore.....	" 10

ART. 1
TIPI DI ATTIVITA'

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere/a per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza e di attività affini comunque denominate, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 12 febbraio 1963, n. 161 modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142 dalla legge Regionale 15 settembre 1989, n. 48, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalle disposizioni contenute nel Regolamento vigente locale d'igiene, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie o di capitali, che rientrano o meno nella legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 2
ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE O A DOMICILIO

1. Le attività di cui all'art 1 non possono essere esercitate in forma ambulante.
2. Tali attività possono essere esercitate, anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui all'art. 8 semprechè siano distinti, cioè separati, dai locali adibiti a civile abitazione ed a condizione che l'esercente consenta i controlli sia dell'Autorità Comunale che quelli disposti dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente.

Art. 3
MESTIERI AFFINI A QUELLI DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERA

1. Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere e di parrucchiere/a, le attività riguardanti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali:
 - estetista;
 - truccatore estetista;
 - visagista;
 - depilatore;
 - manicure;
 - massaggiatore facciale;
 - pedicure estetico.
2. Il titolare dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere/a per uomo e per donna per esercitare all'interno del proprio negozio una o più attività affini, anche svolte da persone qualificate in forma artigiana o da personale dipendente, deve ottenere la specifica autorizzazione per tale attività.
3. Tali attività consistenti trattamenti a livello cutaneo, svolte sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive delle Comunità Economica Europea e alla legislazione dello Stato, comprendono:
 - a) Vaporizzatore/polverizzatore;
 - b) disincrostante per pulizia (con intensità non superiore a 4m°);
 - c) aspiracomedoni (con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro);
 - d) doccia filiforme ed atomizzatore (con pressione non superiore ad un atmosfera);
 - e) lampade abbronzanti U-VA (a bassa e elevata pressione);
 - f) lampada ad infrarossi (IR);
 - g) massaggio idrico (con pressione non superiore ad una atmosfera);
 - h) scaldacera per cerette;

- i) ginnastica passiva;
 - j) attrezzature per pedicure e manicure;
 - k) trattamenti di calore individuali e parziali (coperta termica);
 - l) stimolatore a luce blu per uso estetico (alta frequenza);
 - m) infrarossi estetica (con intensità massima sulla placca di 1m² ogni 10 centimetri quadri);
 - n) depilatori elettrici;
 - o) massaggiatori subacquei;
 - p) apparecchi per presso-massaggio (l'uso delle apparecchiature è subordinato a certificazione medica che ne escluda eventuali controindicazioni);
 - q) massaggiatori ad aria (con pressione superiori ad una atmosfera);
 - r) sterilizzatori.
4. Sono escluse le apparecchiature rientranti tra quelle utilizzate per i trattamenti considerati dalla lett. c) dell'art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.
5. Gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali (ionoforesi, elettrodiatermocoagulazione, saune, lampade a raggi, ecc.) ai sensi del vigente Regolamento Locale d'Igiene (art. 1.7.13 – punto d) devono inoltrare domanda di autorizzazione sanitaria al Presidente dell'U.S.S.L., che la rilascia sentito il parere del Servizio n°1 e previo accertamento dei requisiti richiesti.
6. E' vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E' vietata parametri ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

ART. 4

DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate nel precedente art. 1, deve ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. Nella domanda diretta al Sindaco, da compilarsi in competente carta legale, dovranno essere indicati:
 - nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente (per le imprese individuali);
 - della maggioranza dei soci (per le imprese aventi i requisiti od i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443);
 - del direttore (per le imprese diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge n. 443);
 - indirizzo del richiedente l'autorizzazione e dei locali ove viene o verrà svolta l'attività. Alla domanda stessa dovranno essere allegati:
 - a) per le imprese individuali e per quelle societarie aventi i requisiti previsti dall'art 3 della legge n.443:
 - o il certificato di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, previsto dall. art 5 della legge 8 agosto 1985, n.443;
 - o il certificato della Commissione Provinciale per l'Artigianato, attestante:
 - 1) il possesso dei presupposti atti a fare ritenere che l'impresa che verrà esercitata avrà i requisiti fondamentali di cui alla legge n. 443;
 - 2) il possesso, da parte del richiedente o da parte della maggioranza dei soci, della prescritta qualificazione professionale, così come stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e dell'art. 7 del presente Regolamento;
 - b) per le imprese diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge n. 443.
 - il certificato di iscrizione nel Registro Ditte e Società, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato ed Agricoltura;
 - il certificato comprovante il possesso da parte del direttore dell'azienda, della prescritta qualificazione professionale, a mente della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e dell'art. 7 del presente Regolamento, rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato.

3. Nella domanda dovrà essere altresì indicato il numero dei posti lavoro e la superficie dei locali. La planimetria dei locali per la verifica dei requisiti di cui artt. 8 e 9 potrà essere presentata anche dopo la comunicazione, da parte del Sindaco, del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione .

ART. 5

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, di parrucchiere/a per uomo o donna e l'esercizio di casa estetica, istituti di bellezza e di attività affini di cui all'art 3, su parere favorevole del Responsabile del Servizio n.1 dell'U.S.S.L. competente, sentita la Commissione comunale prevista dal successivo art.6, previo accertamento:

A) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti della legge 8 agosto 1985, n.443 o del presupposto atti a fare ritenere che la stessa avrà i requisiti fondamentali di cui alla citata legge n.443.

Tale accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e non è richiesto, se il richiedente l'autorizzazione risulti già iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'art.5 della predetta legge 8 agosto 1985, n.443.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla città legge 443, l'accertamento della regolare costituzione della Società presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura spetta agli organi preposti al rilascio dell'autorizzazione.

Tale regolare costituzione può, comunque, essere comprovata anche mediante presentazione di un certificato di iscrizione nel Registro Ditte e Società, da richiedere alla Camera Commercio I.A.A.

B) Dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi dai procedimenti tecnici usati in dette attività come previsti dai successivi artt. 8 e 9.

C) Della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla Legge 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci.

Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'art. 3 della predetta legge 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione della azienda.

L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate al successivo art. 7, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

D) Della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante e del numero degli addetti occupati nelle imprese già in esercizio, secondo quanto fissato al successivo art. 11. Tale accertamento è affidato agli Organi della polizia municipale.

Viene fatto salvo l'obbligo di acquisire dall'U.S.S.L. la prevista autorizzazione sanitaria per gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali, meglio specificate al precedente art. 3, per i quali sia necessaria la direzione sanitaria.

ART. 6

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione comunale prevista dall'art. 2-bis della legge 23 dicembre 1970, n.1142, è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta da:
- n. 3 rappresentanti della categoria artigianale ;
 - n. 3 rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative;
 - il Comandante della Polizia Municipale od un suo delegato;

- il Responsabile del servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente o un suo delegato;
 - n. 1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato od un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune interessato.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale, di adeguata qualifica, nominato dal Sindaco.
 3. Tale Commissione deve esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, sul Regolamento Comunale per la disciplina delle attività e deve altresì essere sentita in occasione del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5.
 4. La Commissione non interviene per il rilascio delle nuove autorizzazioni nei casi di subingresso.

ART. 7

QUALIFICAZIONE

1. La qualificazione professionale si intende conseguita da parte del richiedente l'autorizzazione:
 - a) se egli sia o sia stato già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un Albo provinciale delle imprese artigiane.
 - b) se presti od abbia prestato la sua opera qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere o di mestiere affine, in qualità di dipendente o di collaboratore, per un periodo non inferiore a due anni.
 - c) se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuto la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme applicative previste nei contratti di lavoro delle categorie interessate.
 - d) per la qualificazione per attività di estetista, si rinvia agli artt. 3 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
2. Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento o di scuole professionali, a meno che non siano stati istituiti ai sensi delle leggi Statali e Regionali vigenti, dalla Regione Lombardia o da altre Regioni .

ART. 8

REQUISITI IGIENICI-SANITARI DEGLI ADDETTI

1. Chiunque eserciti le attività di cui all'art. 1 deve munirsi del libretto di identità sanitaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio n.1 dell'U.S.S.L., che dovrà essere rinnovato annualmente.
2. Durante il lavoro deve indossare una sopraveste pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

ART. 9

REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

1. I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere:
 - a) una superficie di almeno mq 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq 15 per il primo posto;
 - b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad una altezza di m 2 dal pavimento;
 - c) lavabili fissi con acqua corrente potabile;
 - d) arredamento di facile pulizia;
 - e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;

f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti, su proposta del Responsabile del Servizio n.1 dell'U.S.S.L., mezzi di ventilazione sussidiari.

2. Inoltre devono essere disponibili:

a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n.1 dell'U.S.S.L.;

b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

ART. 10 **SERVIZI IGIENICI**

1. I negozi di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna e mestieri affini devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrina con lavabo. L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento locale d'igiene .

2. Quando le attività sono svolte in ambiente privato, i locali devono avere le stesse caratteristiche previste dall'articolo precedente.

ART. 11 **DISTANZE FRA ESERCIZI**

In riferimento a questo stabilito dal successivo art.17, per l'apertura di nuovi esercizi, o il trasferimento di sede di quelli esistenti, si dovrà osservare, con quelli esistenti dello stesso tipo di attività, le seguenti distanze:

	<u>NUOVI</u>	<u>TRASFERIMENTI</u>
- negozi di barbiere e parrucchiere per uomo:	metri 1;	1;
- negozi di parrucchiere/a per donne	: metri 1;	1;
- case estetiche ed istituti di bellezza	: metri 1;	1.

2. Le distanze si intendono fissate in metri stradali su base pedonale e non in linea d'aria e sono misurate da ingresso a ingresso.

3. L'accertamento delle distanze verrà effettuato dagli Organi di polizia municipale.

ART. 12 **DINIEGO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il rifiuto, da parte del Sindaco, al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

ART. 13 **ATTIVITÀ SVOLTE CONGIUNTAMENTE CON QUELLE COMMERCIALI**

1. Qualora venga richiesto che l'attività di barbiere, di parrucchiere/a per uomo o donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza e di attività affini comunque denominate, sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, le norme in cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per quanto attiene: all'abitazione al R.E.C., all'autorizzazione amministrativa comunale, alle

superfici minime stabilite dal piano commerciale; nonché all'osservanza degli orari di vendita stabiliti per gli esercizi commerciali che vendono gli stessi prodotti.

2. La superficie dovrà soddisfare i minimi richiesti dal presente art. 9 e quelli previsti nel piano commerciale.
3. Comunque la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata al parere del Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente.

ART. 14 **TRASFERIMENTO DI SEDE**

1. L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di barbiere, di parrucchiere/a per uomo e per donna e di mestieri affini da una sede ad un'altra, deve essere preventivamente richiesta dal Sindaco, il quale provvederà a far eseguire l'accertamento di requisiti previsti dall'art. 5, lett. B e dall'art. 11 del presente regolamento.

ART. 15 **SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere/a per uomo e per donna e mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengono alle prescrizioni del presente regolamento.
2. La perdita dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio attività o interruzione della medesima per un periodo di mesi sei, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso il Sindaco, sentita la Commissione, può concedere una proroga per un periodo massimo di mesi tre.
4. In caso di servizio militare o di assenza per gravidanza, è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto per legge per tali eventi.
5. Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione comunale.
6. In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività stessa sarà esercitata da persona qualificata.
7. Decorso il quinquennio, l'autorizzazione dovrà essere revocata dal Sindaco, salvo che uno degli eredi legittimi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

ART. 16 **ORARI DI APERTURA E CHIUSURA**

1. I negozi destinati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento dovranno osservare gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dalla Autorità comunale, sentite le proposte delle Organizzazioni di Categoria.
2. Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli ben visibili anche dall'esterno del negozio.
3. All'interno dei negozi stessi dovranno essere esposte anche le tariffe dei singoli servizi.

ART. 17
CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ ESISTENTI E RAPPORTO
POPOLAZIONI/NEGOZI/ADETTI

A. Consistenza delle attività esistenti e rapporto popolazione/negozi.

TIPO ATTIVITA'	NUMERO NEGOZI	NUMERO ADETTI	RAPPORTO
parrucchiere/a per donna	4	6	1/347
barbiere e parrucchiere per uomo	3	3	1/462
estetista	1	1	1/2776

B. Rapporto addetti popolazione residente.

Popolazione residente al 1990: abitanti n. 2776 di cui:

- 1.386 maschi pari a 1 addetto ogni 462 abitanti;
- 1.390 femmine pari a 1 addetto ogni 231 abitanti.

ART. 18
SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106 - 110 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934; n. 383 con sanzione amministrativa sino ad un massimo di £. 1.000.000 ai sensi dell'art. 113 della legge 689 del 24 novembre 1981.
2. L'Autorità competente a ricevere il rapporto ed emettere ordinanza-ingiunzione è il Sindaco.
3. Chiunque eserciti attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione di estetista, il Sindaco sospende l'efficacia dell'autorizzazione di estetista, il Sindaco sospende l'efficacia dell'autorizzazione stessa e diffida, in quanto possibile, a regolarizzare la situazione entro il termine prescritto, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.
5. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente terzo comma, si osservano le norme dettate dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 concernente "Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale", così come modificata dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27.

ART. 19
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e abroga il precedente regolamento e ogni altra precedente disposizione in materia.

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 75 del 19 dicembre 1991 e modificato con deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 31 gennaio 2003.

Il Sindaco
Pasquini Pierluigi

Il Segretario Comunale
Rapisarda dott. Leopoldo

La deliberazione di modifica del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 21 febbraio 2003.

Il Segretario Comunale
Rapisarda dott. Leopoldo

La deliberazione di modifica del presente Regolamento è stata pubblicata all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dall'11 febbraio 2003 al 26 febbraio 2003.

Il Segretario Comunale
Rapisarda dott. Leopoldo